

TUTELA DEL PAESAGGIO

Regione Veneto

Legge Regionale Veneto 26 maggio 2011, n. 10 recante "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio"

Corte Costituzionale, sentenza n. 66/2012

(Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Aree qualificate di interesse paesaggistico - Assimilazione fra le aree individuate dalla legislazione statale come sottratte al regime vincolistico e aree con caratteristiche simili da individuarsi da parte dell'autorità amministrativa regionale - Illegittimo ampliamento dell'ambito di applicazione della deroga prevista dalla legislazione statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dei beni culturali - Illegittimità costituzionale - art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge della Regione Veneto 26 maggio 2011, n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio")

È illegittima, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la norma regionale (art. 12), secondo cui nei Comuni dotati, alla data del 6 settembre 1985, di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate nel d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, vengono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi dell'art. 142, comma 2, del codice dei beni culturali (ovvero le aree delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del citato decreto ministeriale, come zone territoriali omogenee A e B), quelle aree, comprese in zone urbanizzate, con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B. Tale previsione regionale opera infatti una modifica sostanziale del regime delle esclusioni dalla tutela prevista dalla norma statale, che è di stretta interpretazione, rispetto alla quale la legislazione regionale può solo fungere da strumento di ampliamento del livello della tutela del bene protetto e non - all'inverso, come nel caso in esame - introdurre una restrizione dell'ambito della tutela, attraverso l'incremento della tipologia delle aree cui il regime vincolistico non si applica.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 recante "Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 235/2011

(Tutela del paesaggio - Deroghe alla pianificazione paesaggistica ed apposite procedure di autorizzazione paesaggistica diverse da quelle previste dal decreto

legislativo n. 42 del 2004 - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione).

(Demanio marittimo - Uso dei beni del demanio marittimo - Competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale della disciplina regionale dell'uso della "battigia" per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione).

(Concessioni demaniali idriche - Non assoggettate al decreto legislativo n. 59 del 2010 che recepisce la direttiva 2006/123/CE in materia di servizi nel mercato interno - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 recante "Modifica alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010)" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania n. 11/2010, che, riformulando l'art. 1, comma 13, della legge regionale n. 2/2010, introduce deroghe alla pianificazione paesaggistica ed apposite procedure di autorizzazione paesaggistica in contrasto con il decreto legislativo n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio), invadendo così la competenza legislativa statale prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. Al legislatore regionale, infatti, non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale (nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica) che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale. In particolare, la normativa censurata si pone in contrasto con gli articoli 146 (riguardo al procedimento di autorizzazione paesaggistica) e 149 (riguardo agli interventi realizzabili in assenza di autorizzazione) del Codice, nonché con l'Allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità».

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 che, nel riformulare l'art. 1, comma 13, ultimo capoverso, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, prevede che «non è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati». Considerato che la disciplina dell'accesso alla battigia rientra nella più vasta materia del disciplina dell'uso del demanio marittimo che la Costituzione assegna alla competenza esclusiva statale, la suddetta disposizione, a giudizio della Consulta, contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile.

La Corte Costituzionale dichiara, infine, costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11. La disposizione denunciata sottrae le concessioni demaniali idriche all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 disponendo che le stesse sono «affe-

renti alle attività sanitarie». L'art. 7 del suddetto decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico. La disposizione regionale censurata incide sulla disciplina dei servizi nel mercato interno che rientra nella competenza legislativa statale in quanto, assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato, è diretta a tutelare la concorrenza e, pertanto, viola l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5/2007, recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio".

Corte Costituzionale, sentenza n. 101/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Tutela del paesaggio - Urbanistica, attività edilizia e paesaggio - Applicazione della disciplina transitoria a tutela del paesaggio - Contrasto con l'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 - Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 58, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5/2007 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittime le norme regionali che prevedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni, «sino all'adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale», avvenga con le modalità previste, in via transitoria, dall'art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 secondo il quale devono le suddette autorizzazioni devono essere rilasciate dalla Regione o dai Comuni da questa delegati e poi trasmesse alla Soprintendenza per l'eventuale annullamento. La Corte Costituzionale rileva che così disponendo il legislatore regionale modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria prevista in via ordinaria dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale e eccedendo quindi, per contrasto con la disposizione statale che fissa il termine di durata della disciplina transitoria, la potestà legislativa «integrativo-attuativa» riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di tutela del paesaggio, dall'art. 6 dello statuto speciale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Liguria

Legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, recante “Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 272/2009

(Tutela del paesaggio - Aree protette - Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri con il compito di tutelare, oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio - Violazione dell’art. 117 comma 2, lettera s) e dell’art. 118, comma 3, della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Tutela del paesaggio - Individuazione, da parte del piano del parco, degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all’art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995» nonché delle ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato - Violazione dell’art. 117 comma 2, lettera s) della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Tutela del paesaggio - Aree qualificate come “paesaggio protetto” - Non soggette ai limiti e ai divieti all’attività venatoria previsti dalle leggi quadro statali - Violazione dell’art. 117 comma 2, lettera s) della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È incostituzionale, per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione che riserva la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali allo Stato nonché dell’art. 118, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato l’individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali, la norma regionale che attribuisce al Parco naturale regionale lo scopo di tutelare, oltre che di valorizzare, il patrimonio naturale, il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio.

È, altresì, costituzionalmente illegittima, per i medesimi motivi, la norma regionale che prevedeva particolari forme di tutela. Sul punto la Corte rileva che l’illegittimità costituzionale della suddetta disposizione persiste nonostante l’intervenuta sostituzione, operata con legge successiva, del verbo «tutelare» con «conservare» in quanto, secondo i giudici costituzionali, il legislatore regionale si è limitato ad apportare alla disposizione censurata una variante puramente terminologica, del tutto equivalente sotto l’aspetto contenutistico, lasciando per il resto invariato il testo originario.

Parimenti incostituzionale è la norma che attribuisce al Piano del parco l’individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all’art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato. Sul punto la Corte Costituzionale rileva che è inibito alle Regioni introdurre disposizioni che violino il principio della “gerarchia” degli strumenti di pianifica-

zione dei diversi livelli territoriali sancito dall'art. 145 del decreto legislativo n. 42/2004 oltre che dall'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in materia di "conservazione ambientale e paesaggistica" o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale, poiché la tutela apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, funge da limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza.

È, infine, costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, la disposizione regionale secondo cui, nelle aree qualificate come «paesaggio protetto», non operano i limiti e i divieti all'attività venatoria previsti dalle leggi quadro statali. La disciplina statale che delimita il periodo venatorio, infatti, rientra nel novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, che sono vincolanti anche per le Regioni speciali e le Province autonome. La Corte sottolinea, inoltre, che le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Valle d'Aosta

328

Legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 164/2009

(Urbanistica e pianificazione del territorio - sottrazione delle zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela *ex lege* imposta dall'art. 142 del Codice del paesaggio e dei beni culturali - Violazione dell'art. 2, primo comma, lettere g) e q) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 recante lo "Statuto speciale per la Valle d'Aosta" e dell'art. 9 della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1,2,3,5,7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale giudica costituzionalmente illegittimo, per contrasto con una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale, l'art. 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22. La suddetta disposizione regionale, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela *ex lege* imposta dall'art. 142 del Codice del paesaggio e dei beni culturali (decreto legislativo n. 42/2004) nonché dall'originario articolo 34 della precedente legge regionale n. 11 del 1998, ha violato la norma statale di grande riforma economico-sociale che impone il vincolo paesaggistico ed elenca le aree tutelate per legge senza distinguere tra laghi naturali e laghi artificiali. L'equiparazione dei suddetti bacini è, del resto, desumibile anche dall'art. 1 del d.P.R. 13 marzo

1976, n. 488, e dagli artt. 54 e 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. sentenza n. 151/1986).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Piemonte

Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 recante "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Corte Costituzionale, sentenza n. 193/2010

(Tutela dei beni culturali - Parchi naturali - Soggetti gestori affidatari dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per l'esercizio della funzione regionale di tutela del patrimonio culturale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale parziale).

(Tutela dei beni culturali - Aree protette - Affidamento dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale ai gestori delle "riserve speciali" - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale parziale).

(Tutela dei beni culturali - Parchi naturali - Garanzia dell'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali - Affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti attività di tutela, pianificazione e recupero dei beni paesaggistici - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale).

(Tutela del paesaggio - Aree naturali protette - Redazione, da parte dei soggetti gestori, dei piani d'area con valore di piano territoriale regionale sostitutivo - Contrasto con la normativa statale - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5 comma 1, 7, comma 2, lettera d), 8 comma 4 e titolo III Allegato B, 27 comma 3, 39 comma 2, 44 comma 2, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, recante: "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'art. 7, comma 2, lett. a), n. 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 che affida ai gestori dei parchi naturali regionali il compito di tutelare il patrimonio storico-culturale ed architettonico ed affida ai gestori delle aree protette denominate «riserve speciali» la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si riferisce

non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale. La disposizione si pone, infatti, in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004 che prevedono la cooperazione con lo Stato quale presupposto per l'esercizio, da parte delle Regioni, di funzioni amministrative di tutela. Il contrasto con la suddetta normativa statale comporta, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dei beni culturali".

È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. a), n. 4 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 secondo il quale è compito dei gestori dei parchi naturali regionali «garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientale». La suddetta disposizione regionale contrasta con l'art. 133 del d.lgs. n. 42 del 2004 che ribadisce il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per «la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio». La Regione, pertanto, legiferando autonomamente senza prevedere alcuna cooperazione con le competenti amministrazioni statali ha violato dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

Secondo la Consulta l'art. 7, comma 2, lett. d), n. 1 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 che affida ai gestori delle aree protette denominate «riserve speciali» il compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale è costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parola «tutelare». L'impugnata disposizione è, infatti, in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, che prevedono una cooperazione con lo Stato quale presupposto per l'esercizio, da parte delle Regioni, di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale. Il contrasto con la suddetta normativa statale comporta, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dei beni culturali".

L'art. 26 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 prevede che per le aree naturali protette classificate "parco naturale" o "zone naturali di salvaguardia" è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. La suddetta disposizione regionale contrasta con l'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Il contrasto con la suddetta normativa statale comporta, pertanto, secondo i giudici costituzionali, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dei beni culturali" (in senso analogo, cfr. citate sentenze n. 180 e n. 437/2008).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 27 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 il quale prevede che i piani naturalistici hanno valore di piani

di gestione dell'area protetta e che le norme in essi previste siano vincolanti ad ogni livello. La disposizione censurata contrasta con l'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Il contrasto con la suddetta normativa statale comporta, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dei beni culturali" (in senso analogo, cfr. citate sentenze n. 180 e n. 437/2008).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

